SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 27 agosto 2013** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2013.

Sostituzione di un componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, ed, in particolare, la dott.ssa Susanna Camusso, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro;

Vista la nota n. 2621-6.2 in data 11 giugno 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato le dimissioni della dott.ssa Susanna Camusso da Consigliere del CNEL;

Vista la nota prot. 562/2013 in data 1° luglio 2013, con la quale il Segretario Confederale della Confederazione generale italiana del lavoro ha comunicato la designazione del sig. Carlo Podda, in sostituzione della dott.ssa Susanna Camusso;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 2012;

Sulla Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Carlo Podda è nominato componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti», in sostituzione della dott.ssa Susanna Camusso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 53

13A07220
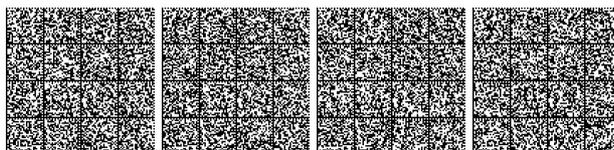
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 31 luglio 2013.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dalle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Visto l'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania conferito al dott. Gregorio Angelini con decreto 19 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-*bis*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del Soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino (Avellino), formulata ai sensi degli articoli 138 comma 3 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino con nota prot. 35812 del 20 dicembre 2012;

Considerato che, trattandosi di tutela intersettoriale d'interesse sia paesaggistico che archeologico, la suddetta proposta è stata esaminata ed approvata dal Comitato Regionale di Coordinamento nella seduta del 21 gennaio 2013;

Considerato che la Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio-Beni Ambientali e Paesistici, ha espresso parere favorevole nel merito ai sensi dell'art. 138 comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni con nota prot. n. 131489 del 21 febbraio 2013;

Vista la nota prot. n. 5551 del 27 febbraio 2013 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino di trasmissione al Comune di Ariano Irpino (Avellino), ai sensi dell'art. 139 comma 1, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di cui sopra;

Vista la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Ariano Irpino (Avellino) in data 6 marzo 2013 della suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato che in data 11 e 12 marzo 2013 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato sui quotidiani «La Repubblica», «La Repubblica di Napoli» e «Ottopagine», come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le osservazioni pervenute in data 4 e 5 luglio 2013, con le quali la Giunta Regionale della Campania-Settore Regolazione dei Mercati, la Terna Rete Italia, la Enel Green Power Spa, lo studio legale avv. Mario Iuorio, la Idropadana srl, la Energy Life One srl e la Investimenti e Sviluppo srl. sono rispettivamente intervenuti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, nel citato procedimento chiedendo in sintesi le seguenti modifiche alla normativa allegata alla dichiarazione:

escludere dal vincolo un corridoio aereo che attraversa la stazione elettrica da 150/380kV, verso nord - ovest il collegamento a 150kV con la stazione di Foiano di Valfortore e verso sud - est con l'area interessata dagli impianti siti nella zona del piano energetico di Ariano Irpino;

includere la possibilità di creare sottostazioni;

prevedere la realizzazione degli impianti di mini e microeolico già autorizzati;

possibilità di realizzare piste provvisorie e ampliamenti della stazione elettrica da 150/380kV;
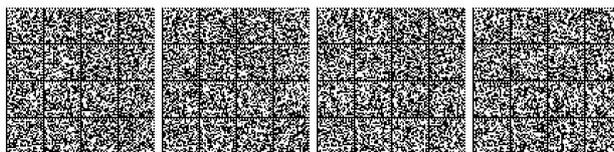
Vista la nota prot. 21794 del 26 luglio 2013, con la quale la predetta Soprintendenza, ai fini di una migliore e più incisiva tutela del paesaggio, e a parziale accoglimento delle istanze pervenute, ha proposto di rettificare la disciplina di tutela e valorizzazione dell'ambito individuato quale «Paesaggio naturale e paesaggio agrario» come di seguito riportato in grassetto:

Interventi ammessi:

19) nuove costruzioni, nel rispetto dei parametri della normativa vigente in area agricola, che devono rispettare le tipologie edilizie del luogo, utilizzare materiali tradizionali e forme planimetriche e volumetriche regolari, coperture a falde con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato con coppi in laterizio locale, sporti di gronda non superiori a cm 50 e riproposizione della romanella. Sono inoltre consentite le opere necessarie alla sistemazione del lotto;

24) impianti eolici già approvati con Decreto Dirigenziale Regionale, nonché quelli per i quali si è conclusa la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* comma 6-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; impianti minieolici e microeolici per i quali l'*iter* burocratico amministrativo si è concluso positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse;

25) realizzazione della stazione elettrica da 150/380kV prevista in località La Sprinia, sulla quale sono ammissibili esclusivamente sostituzioni e dismissioni delle componenti già esistenti e adeguamenti tecnologici nell'ambito del perimetro già impegnato dalla stazione stessa.

Interventi vietati:

5) interventi di sbancamento e di riempimento, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;

8) interventi che comportino la modifica della viabilità secondaria e rurale, i mutamenti di sede o l'andamento dei sentieri e delle viabilità pedonali, le asfaltature e le recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità o il rapporto con il paesaggio, con l'esclusione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione degli impianti;

14) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte eolica compresi gli impianti di minieolico e microeolico ad eccezione di quanto consentito al punto 24) degli interventi ammessi;

16) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile. Le sottostazioni inserite nei parchi eolici, già autorizzati con Decreto Dirigenziale Regionale in data antecedente alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e ubicate nella suddetta area, possono essere trasferite in aderenza alla stazione elettrica 150/380kV in località La Sprinia preferendo l'accorpamento in soluzioni unitarie e condivise; per quelle sottostazioni che intendono trasferirsi è possibile effettuare anche eventuali adeguamenti;

Considerato che il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, risulta scaduto ai sensi dell'art. 12 comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;

Considerato che, ai sensi della circolare n. 41 del 6 agosto 2012 del Segretariato Generale del MiBac, il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici deve adottare direttamente, per quanto di competenza, tutti quegli atti per i quali è previsto il parere consultivo del predetto Comitato;

Considerato che il Comitato Regionale di Coordinamento ha espresso, nella seduta del 30 luglio 2013, parere favorevole apportando alcune modifiche alla normativa allegata alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino (Avellino) così come formulata dalla competente Soprintendenza territoriale;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è delimitata dal perimetro che:

a nord segue il confine provinciale lungo il corso del fiume Miscano e il canale Tre Fontane fino all'incrocio con la masseria Tre Fontane ed il tratturello Foggia-Camporeale,

a ovest coincide con il fiume Miscano nella parte superiore fino all'incrocio con il confine comunale e il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela nella parte inferiore,

a est coincide con il tratturello Foggia-Camporeale fino all'incrocio con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela a sud ed il canale Tre Fontane a nord,

a sud coincide con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela fino all'incrocio con il tratturello Foggia-Camporeale ad est nella zona industriale;

Ritenuto che detta area, come delimitata nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, per i motivi indicati nella allegata relazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino,
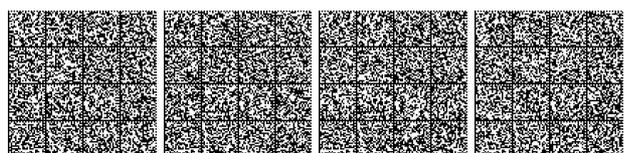
Decreta:

Le aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino (Avellino), come individuate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni e rimangono quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nelle aree in questione, assoggettate a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni:

Il paesaggio naturale e il paesaggio agrario

Per l'esecuzione di interventi in queste zone, caratterizzate da aree boscate, alvei fluviali e aree agricole, devono essere osservate le procedure previste dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Interventi ammessi:

1) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'Autorità forestale;

2) interventi di restauro del paesaggio finalizzati alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dell'area;

3) interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione della realizzazione di strade tagliafuoco;

4) interventi, lungo gli argini dei corsi d'acqua, tesi alla conservazione della fascia boscata ripristinandone la continuità nei tratti degradati con essenze arboree autoctone;

5) interventi di ingegneria naturalistica, lungo gli argini dei corsi d'acqua, per le eventuali opere di bonifica e contenimento dando priorità alla realizzazione di scogliere;

6) percorsi naturalistici, lungo gli alvei fluviali, con sentieri in terra battuta ad esclusione della fascia ripariale esistente;

7) sostituzione, lungo gli alvei fluviali, delle opere di contenimento e di difesa spondale in cemento armato con gabbionate o terre armate;

8) lavori di sistemazione fondiaria che non comportino modifiche ai profili collinari;

9) usi agricoli del suolo e cambi di coltura che favoriscano la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali;

10) installazioni di serre stagionali a protezione delle colture, costituite da struttura mobile in metallo e teli in policarbonato trasparente;

11) interventi di ripavimentazione di strade esistenti con misto stabilizzato o asfalto colorato nei colori di terra;

12) interventi di sistemazione delle scarpate con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica;

13) interventi di restauro e conservazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili;

14) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ripristino filologico, quest'ultimo documentato con idonei studi o elaborati tecnico-scientifici, sulle strutture agricole non più funzionali alla conduzione del fondo tesi ad una diversa destinazione d'uso;

15) interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli edifici di impianto successivo all'anno 1943;

16) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalità a base di terra;

17) interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;

18) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneità storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;

19) nuove costruzioni, nel rispetto dei parametri della normativa vigente in area agricola, che devono rispettare le tipologie edilizie del luogo, utilizzare materiali tradizionali e forme planimetriche e volumetriche regolari, coperture a falde con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato con coppi in laterizio locale, sporti di gronda non superiori a cm 50 e riproposizione della romanella. Sono inoltre consentite le opere necessarie alla sistemazione delle aree di pertinenza;

20) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purché non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;

21) piani interrati all'interno delle sagome planimetriche degli edifici;

22) interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia vanno realizzate recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali; per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, paletti di castagno, cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;

23) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici e con tegole fotovoltaiche;
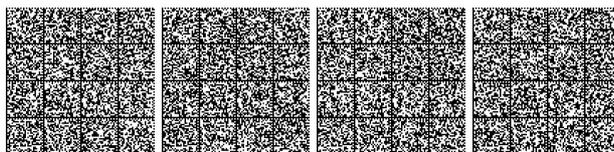
24) impianti eolici già approvati con Decreto Dirigenziale Regionale, nonché quelli per i quali si è conclusa la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* comma 6-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; impianti minieolici e microeolici per i quali l'*iter* burocratico amministrativo si è concluso positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse;

25) realizzazione della stazione elettrica da 150/380 kV prevista in località La Sprinia, sulla quale sono ammissibili esclusivamente sostituzioni e dismissioni delle componenti già esistenti e adeguamenti tecnologici nell'ambito del perimetro già impegnato dalla stazione stessa, così come individuato nella autorizzazione emessa dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici con nota prot. n. 11104 del 7 settembre 2012;

26) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori;

27) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito.

Interventi vietati:

1) interventi che comportino la modifica dello stato dei luoghi nelle aree boscate;

2) interventi che comportino la modifica del percorso degli alvei, conservando i regimi idrogeologici dei corsi d'acqua;

3) interventi di contenimento sugli alvei che non utilizzino l'ingegneria naturalistica;

4) interventi che comportino la modifica della morfologia dei terreni, dei crinali, degli ambiti sommitali, delle scarpate e dei declivi collinari;

5) interventi di sbancamento e di riempimento, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;

6) introduzione di coltivazioni estranee alle tradizioni agrarie locali;

7) interventi che comportino la modifica dei filari di alberature autoctone lungo le strade, lungo i confini fondiari nonché quelli che delimitano sia le proprietà che i limiti delle abitazioni rurali. Tali filari devono essere mantenuti e incrementati, fatte salve le potature necessarie alla normale manutenzione;

8) interventi che comportino la modifica della viabilità secondaria e rurale, i mutamenti di sede o andamento dei sentieri, delle viabilità pedonali, le asfaltature e le recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità o il rapporto con il paesaggio con l'esclusione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione degli impianti. Per queste ultime vige l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei detti interventi di manutenzione;

9) interventi di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o guard rail in metallo;

10) interventi che comportino la eliminazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili;

11) trattamenti d'intonaco esterno «graffiati» o plastici;

12) la posa in opera di persiane avvolgibili;

13) nuove costruzioni ubicate in posizione emergente e visibile da coni visivi e spazi aperti;

14) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte eolica compresi gli impianti di mini eolico e microeolico ad eccezione di quanto consentito al punto 24) degli interventi ammessi;

15) infrastrutture di rete e opere connesse aeree, per il collegamento degli impianti eolici alla stazione elettrica da 150/380kV, che devono essere realizzate esclusivamente interrate, privilegiando le strade esistenti, salvaguardando gli eventuali rinvenimenti archeologici presenti nel sottosuolo e predisponendo il successivo ripristino dello stato dei luoghi;

16) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile. Le sottostazioni inserite nei parchi eolici, già autorizzati con Decreto Dirigenziale Regionale in data antecedente alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e ubicate nella suddetta area, possono essere trasferite in aderenza alla stazione elettrica 150/380 kV in località La Sprinia preferendo l'accorpamento in soluzioni unitarie e condivise; per quelle sottostazioni che intendono effettuare tale trasferimento è possibile realizzare anche eventuali adeguamenti;

17) ampliamenti e nuove opere fuori terra per la connessione in rete sulla stazione elettrica da 150/380 kV in località La Sprinia;

18) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;

19) cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, lungo tutte le strade, e su entrambi i lati, fatti salvi quelli per manifestazioni o eventi a carattere temporaneo non superiore a 30 giorni.

Aree dichiarate d'interesse archeologico

Per l'esecuzione di interventi in queste zone d'interesse archeologico, dichiarate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, devono essere osservate le procedure previste dell'art. 21 e dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Interventi ammessi:

1) attività agro-silvo-pastorali con arature fino ad un massimo di 40 cm. dal piano di campagna;

2) interventi di bonifica agraria o di opere infrastrutturali;

3) interventi lungo il Regio Tratturo «Pescasseroli-Candela» ed il tratturello «Foggia-Camporeale» e la via Traiana:

eliminazione delle pavimentazioni esistenti in bitume con nuove pavimentazioni in misto stabilizzato e/o asfalto colorato nei colori di terra;

individuazione e delimitazione dell'intero tracciato con paletti in legno di castagno e siepi autoctone tipo rosa canina e/o prunus spinosa;

idonea cartellonistica segnaletica da concordare con le Soprintendenze di settore;

4) specifica segnaletica del tracciato stradale antico, lungo la via Traiana e lungo una fascia di rispetto di metri 50 su ciascuno dei suoi lati, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del bene.

Interventi vietati:

1) messa a dimora di essenze arboree con apparato radicale invasivo;

2) costruzioni nell'area archeologica di «Aequum Tuticum» ad eccezione di quelle ad esclusivo uso della salvaguardia e della valorizzazione e promozione dell'area archeologica;

3) scavi e movimenti di terra che alterino l'attuale conformazione dei terreni, ad eccezione di interventi per indagini archeologiche e per attività connesse al consolidamento, restauro e valorizzazione del bene archeologico;

4) collocazione di cartelli pubblicitari, antenne e segnali di qualsiasi dimensione e forma ad eccezione della segnaletica stradale e degli apparati didattici finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del bene.

Aree d'interesse archeologico

Nelle aree di interesse archeologico si applica la normativa relativa al paesaggio naturale ed al paesaggio agrario. Per tutte le aree archeologiche individuate è previsto, per ogni opera a farsi che interessa il sottosuolo, il ricorso alle indagini archeologiche da concordare preventivamente con la Soprintendenza per i beni archeologici territorialmente competente.

Opere pubbliche

Le procedure autorizzative di opere pubbliche da realizzarsi nelle aree sottoposte alle disposizioni del presente decreto sono quelle sancite dagli articoli 28, 147 e 152 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. I progetti di dette opere dovranno essere sottoposti all'esame della Soprintendenza per i beni archeologici ai sensi del richiamato art. 28, nonché ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006.

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino, provvederà alla trasmissione al comune di Ariano Irpino (Avellino) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo, dandone comunicazione alla Direzione regionale.

Sono ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Napoli, 31 luglio 2013

Il direttore regionale: ANGELINI

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino (AV).

RELAZIONE DESCRITTIVA

PERIMETRAZIONE E CONFINI

L'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ha i seguenti confini:

a NORD, segue il confine provinciale lungo il corso del fiume Miscano e il canale Tre Fontane fino all'incrocio con la masseria Tre Fontane ed il tratturello Foggia Camporeale;

a OVEST, coincide con il fiume Miscano nella parte superiore fino all'incrocio con il confine comunale e il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela nella parte inferiore;

a EST, coincide con il tratturello Foggia-Camporeale fino all'incrocio con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela a sud ed il canale Tre Fontane a nord;

a SUD, coincide con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela fino all'incrocio con il tratturello Foggia-Camporeale ad est nella zona industriale.

DESCRIZIONE GENERALE

Tale area, limitata da una parte da confini «naturalistici» e dall'altra da importanti tracce storiche, è caratterizzata prevalentemente da un paesaggio di tipo rurale e da aree di crinale attraversate dal Regio Tratturo, nel tratto che costeggia le pendici nord-orientali del Monte Cippone.

Il paesaggio rurale è caratterizzato dalla compresenza di due diversi tipi di paesaggio: collinare di valore eco-storico e vallivo di valore agrario tradizionale, con diversi caratteri naturalistico-ambientali.

Una parte è caratterizzata dalla presenza di macchia arborea alternata a coltivazioni estensive e a colture arborate (vigneti, frutteti, oliveti, nocelleti, ecc.) e l'altra parte è caratterizzata da una configurazione morfologica e insediativa (con le masserie) che introduce al paesaggio della Puglia.

Nell'area sono presenti: piccoli nuclei rurali, contrade, numerose masserie tradizionali, molte delle quali sono vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni (ad esempio: Masseria La Sprinia, Masseria S.Eleuterio, Masseria Montefalco e Masseria Chiuppo de Bruno con annessa Cappella) nonché aree archeologiche.

Nell'area è presente anche una viabilità storica costituita da:

1) il tracciato della Via Traiana;

2) il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e il tratturello Foggia-Camporeale;

3) la strada Statale 90 delle Puglie, conservata nel suo tracciato originario di età angioina.

Inoltre l'area è solcata dai valloni di S. Eleuterio e della Starza e dai canali Cupido e Morto.

IL PAESAGGIO AGRARIO E NATURALE

Il comune di Ariano Irpino (AV) è posto a 778 metri s.l.m., tra i bacini dell'Ufita e del Cervaro. È edificato su tre colli e per tale motivo è anche conosciuto col nome di Città del Tricolle.

I corsi d'acqua che attraversano il territorio sono il Miscano il Fiumarella e il Cervaro.

L'organizzazione agraria del territorio nell'area in esame si è formata già durante la seconda metà del Cinquecento, per mantenersi poi costante per due secoli, cioè fino alla metà circa del Settecento. L'assetto agricolo formatosi nella seconda metà del Settecento rispecchia la situazione attuale.

Il feudo di S. Eleuterio, da cui proveniva gran parte del grano, insieme ai suoi territori, contribuirà alla formazione del sistema masserie, un caratteristico sistema rurale d'insediamento, che ha caratterizzato e tuttora caratterizza, in modo significativo, la sfera antropica e il paesaggio dell'agro arianese.

Considerata la morfologia spesso dolce dei terreni, le coltivazioni, specialmente in passato sono state estensive e i modi di utilizzazione sono cambiati in funzione della pendenza.

Il paesaggio è costituito prevalentemente da colline che dolcemente con lievi declivi si raccordano ad aree coltivate a cereali, esprimendo la vocazione agricola del territorio.

Con una combinazione diversa di elementi storici umani e naturali morfologici, floristici, faunistici volti a creare un paesaggio «unico».

Le valli del Miscano, i boschi di Serro Montefalco, piano del Nuzzo e Monte Cippone si inseriscono con i colori del bosco nel paesaggio agrario coltivato.

I canali Morto e Cupido che si estendono al confine del territorio, lo delimitano in maniera suggestiva con la ricca vegetazione spontanea naturalizzata lungo gli argini, distinguendosi dal paesaggio coltivato e brullo all'intorno.

IL SISTEMA INSEDIATIVO E LA RETE VIARIA

Il sistema insediativo del territorio è caratterizzato da piccoli nuclei rurali e masserie isolate.

La masseria, complesso aziendale strettamente legato alle peculiarità del paesaggio agrario arianese, è formata da un insieme di immobili rurali, ognuno con differente destinazione d'uso, costituente un'unica realtà interconnessa.

Le masserie isolate disponevano di tutte le strutture necessarie per un funzionamento autonomo. Lo spazio circostante il complesso era articolato in modo da inserirsi gradualmente nel paesaggio con aie, con un giardino più o meno organizzato con piante e fiori variopinti, con orti, con cisterne per l'acqua piovana, con pozzi d'acqua per usi domestici.

Il sistema viario è caratterizzato da tracciati storici strettamente connessi all'uso agricolo del suolo come i tratturi e da importanti assi viari che collegavano il territorio alle regioni limitrofe, la Regia Strada delle Puglie realizzata durante il regno di Carlo di Borbone, fondamentale per Ariano assunse una maggiore importanza dal punto di vista commerciale.

La presenza del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e del tratturello Foggia-Camporeale costituisce nel suo complesso, il più importante momento della storia economica e sociale di quei territori interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti tra pascoli montani dell'Appennino del Sannio Irpino e delle pianure apule.

I tratturi sono importanti per una notevole presenza di patrimonio archeologico, monumentale e urbanistico. Infatti lungo il loro percorso vi sono testimonianze di insediamenti dall'età preromana fino all'età moderna.

Infatti già dall'età protostorica rappresentavano la rete stradale che consentiva la realizzazione di produzione basata sulla pastorizia e i loro tracciati venivano usati ininterrottamente nelle varie fasi storiche. Inoltre essi hanno avuto influenza sia sulla topografia degli insediamenti, sia sulla morfologia dei centri storici e sull'aspetto del paesaggio agrario.

LE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE

L'area interessata dal vincolo ricade in una zona di notevole interesse archeologico. L'occupazione antropica dell'area è attestata sin dall'età preistorica. In particolare, il sito della Starza, ha documentato una eccezionale stratificazione archeologica che attesta la presenza dell'uomo dal Neolitico Antico (VI millennio a.C.) all'età del Ferro (inizi del I millennio a.C.). La collina della Starza fornisce un'ampia testimonianza relativa a tutta l'età del Bronzo(II - inizi I millennio a.C.) rappresentata da una serie di abitati sovrapposti databili dai primi tempi del Bronzo Medio (Protoappenninico XVIII sec. a.C.) fino al periodo del Bronzo Recente (Subappenninico XII sec. a.C.) e oltre (Bronzo Finale XI sec. a.C). La scelta di abitare il sito, posto alla confluenza del fiume Miscano e dei torrenti della Starza e del Cupido, presso lo spartiacque tra il versante adriatico e quello tirrenico, determina l'eccezionalità del contesto e dimostra gli scambi commerciali e culturali tra l'area pugliese e quella campana.

Nel territorio in questione, in località Sant'Eleuterio dove si situa il centro romano di Aequum Tuticum, sopravvive una intricata via di comunicazione antica che si fonda soprattutto sul tracciato preromano, il Tratturo Pescasseroli-Candela e i suoi i diverticoli. L'importanza strategica del luogo non viene meno in epoca successiva, quando i percorsi che acquistano maggiore rilevanza sono quelli funzionali all'assetto militare e civile della società romana. In età repubblicana, l'abitato è attraversato da una via Aemilia, dalla via Traiana e dalla via Herculia (fine III-inizi IV sec.d.C.). Il vicus viene percorso in particolare dalla via Traiana (109 a.C.) che, con un tragitto più agevole rispetto alla via Appia, collegava Benevento con Brindisi potenziando la funzione di Aequum Tuticum come nodo stradale e centro commerciale. L'antica arteria attraversa per intero, a Nord, l'area interessata dal vincolo. Il tracciato fiancheggia a sud le pendici del Monte Pagliaro, ed è ampiamente riconoscibile sia nei campi,che in una serie di strisciate di voli, sia storici che recenti. A volte l'antica arteria sopravvive in attuali percorsi, come il tratturello Foggia-Camporeale.

L'insediamento romano di Aeqquum Tuticum si estende sul pianoro, con direzione nord-sud. L'emergenza monumentale più rappresentativa è costituita da un edificio termale databile al I sec. d.C. mentre alla seconda metà del II sec.d.C. si riferiscono degli ambienti disposti a schiera interpretabili come magazzini o botteghe. Il vicus presenta una continuità abitativa almeno sino alla metà del IV sec.d.C., quando fu colpito dal violento terremoto del 346 d.C., a cui seguì una ripresa dell'attività edilizia, attestata da un grande ambiente mosaicato. All'età tardo antica-altomedievale riporta il nome di S. Eleuterio, toponimo che potrebbe essere riferito al vescovo che resse la diocesi di Aecae (Troia) tra il V e l'VIII sec. d.C.., da identificare con il martire romano Liberalis Eleuterios. L'insediamento medievale, suddiviso in isolati raccolti intorno ad una cortile, viene abitato dal XIII fino al XIV secolo, quando il luogo, ancora una volta sconvolto da un evento sismico, diviene area a vocazione agricola.

13A07142
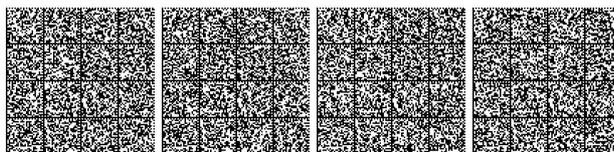
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2013.

Riconoscimento del Consorzio vini Mantovani e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Lambrusco Mantovano» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Garda Colli Mantovani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini Mantovani con sede legale in Mantova, via P. F. Calvi, c/o codice civileI.A.A., intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC "Lambrusco Mantovano" e "Garda Colli Mantovani" e per le IGT "Provincia di Mantova", "Quistello", "Sabbioneta" e "Alto Mincio";

Considerato che le denominazioni citate sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d. lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio vini Mantovani alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio vini Mantovani ha dimostrato di avere, attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. 10/Peschiera/2013/26172, la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Lambrusco Mantovano" e la rappresentatività di cui al comma 1 del citato articolo per la DOC "Garda Colli Mantovani".

Considerato che con riferimento alle IGT "Provincia di Mantova", "Quistello", "Sabbioneta" e "Alto Mincio" non è possibile procedere al conferimento dell'incarico al
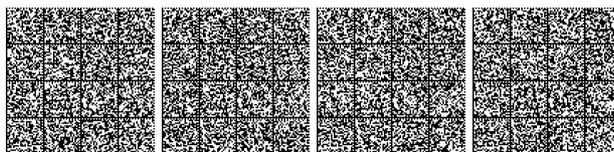
Consorzio vini Mantovani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione e cura generale degli interessi di tali denominazioni in quanto non sono disponibili i dati certificativi, relativi agli ultimi due anni della produzione certificata, richiesti per la rappresentatività del Consorzio.

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini Mantovani ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Lambrusco Mantovano" e le funzioni di cui al comma 1 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Garda Colli Mantovani";

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio vini Mantovani con sede legale in Mantova, via P. F. Calvi, c/o C.C.I.A.A. è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini Mantovani è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 dell'art. 17, del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Lambrusco Mantovano" e le sole funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 per la DOC "Garda Colli Mantovani". Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e dal comma 4 dell'art. 17, del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Lambrusco Mantovano" e le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17, del D. Lgs. 61/2010 per la denominazione "Garda Colli Mantovani".

Art. 3.

1. Il Consorzio vini Mantovani non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni "Lambrusco Mantovano" e "Garda Colli Mantovani", ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A07114

DECRETO 8 agosto 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Foggia» in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 155 del 7 luglio 2009 con il quale al laboratorio Lachimer – Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio Lachimer – Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Lachimer – Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Foggia perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli Totali (>25 mg/Kg)	MPI 01 Rev. 4 2013

13A07112

DECRETO 8 agosto 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Foggia» in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 157 del 9 luglio 2009 con il quale al laboratorio Lachimer – Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Lachimer – Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Lachimer – Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Foggia perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Litio (0,02 - 250 mg/l)	DM 12/03/1986 SO GU n. 161 14/07/1986 Met. XXX
Massa volumica a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 (escluso par. 5)
Sodio (1 - 1000 mg/l)	OIV-MA-AS322-03B R2009
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico totale	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4C+ OIV-MA-AS311-01 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4C

13A07113

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società ICE - Istituto Certificazione Europea S.p.a., in Anzola Emilia, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società ICE – ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA del 01/08/2013, prot. n. 132162 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Vista la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita in data 31/07/2013, al n. 130748 con la quale è rilasciato alla società ICE – ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA, con sede legale in via Garibaldi, 20 – 40011 Anzola Emilia (BO), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ICE – ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA, con sede legale in via Garibaldi, 20 – 40011 Anzola Emilia (BO), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B – esame CE del tipo;

Modulo B1 – esame CE della progettazione;

Modulo C1 – conformità al tipo;

Modulo D – garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E – garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 – garanzia qualità prodotti;

Modulo F – verifica su prodotto;

Modulo G – verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H – garanzia qualità totale;

Modulo H1 – garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità fino al 18 dicembre 2015 (data del certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 9 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A07124

DECRETO 9 agosto 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario delle società Mancini Group S.r.l., in Roma, Mancini RE S.r.l., in Arezzo, Ciet Impianti S.p.A., in Roma, TTE S.p.A., in Roma, Cometi S.p.A., in San Sepolcro e Sicurt S.p.A., in Arezzo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto ministeriale, in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza in data 6 agosto 2013, depositata in data 9 agosto 2013, con la quale le società: Mancini Group S.p.A., Mancini RE S.r.l., Ciet Impianti S.p.A., TTE S.p.A., Cometi S.p.A. e Sicurt S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Mancini di Arezzo, richiedono, congiuntamente, a norma dell'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Esaminata la documentazione allegata alla sopra citata istanza in data 6 agosto 2013;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza delle citate impresa ricorrenti, come illustrata e documentata nella istanza medesima;

Rilevata la sussistenza dei rapporti di controllo tra la S.p.A. Mancini Group e le altre società istanti, a norma degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, atteso che la S.p.A. Mancini Group controlla direttamente la Ciet Impianti S.p.A. (al 100%) e la Cometi S.p.A. (al 91%) e indirettamente (attraverso la Ciet Impianti S.p.A.) le altre società istanti, come sopra elencate;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, atteso che il gruppo costituito dalle sei imprese ricorrenti occupa da almeno un anno un numero di addetti superiore alla soglia minima di legge pari a 500 addetti (n. 873 al 30 giugno 2012, n. 827 al 31 dicembre 2012 e n. 695 al 30 giugno 2013);

Rilevata altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che le situazioni economico-patrimoniali delle società istanti alla data del 30 giugno 2013, approvate dalle rispettive assemblee ordinarie il 6 agosto 2013, presentano debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate ed esclusi i debiti infragruppo, superiori ad € 300.000.000,00;

Vista la relazione ex art. 172 legge fallimentare, redatta dal Commissario giudiziale della Ciet Impianti S.p.A. in data 9 febbraio 2013, ed in particolare quanto ivi precisato circa l'indebitamento di detta società;

Considerata l'urgenza di provvedere;

Preso atto che il legale delegato a rappresentare le società istanti nel procedimento in esame, ha comunicato, con mail in data 9 agosto 2013, prot. 136173, di aver depositato in data 9 agosto 2013 i ricorsi per la dichiarazione di insolvenza relativa alle predette società del gruppo Mancini presso il Tribunale di Arezzo;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario all'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963, in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che l'avv. Antonio Casilli possiede i requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Le società: Mancini Group S.r.l., con sede legale in Roma, codice fiscale 01886780517 e numero REA RM-1216061; Mancini RE S.r.l., con sede legale in Arezzo, codice fiscale 01447150515 e numero REA AR-106478; Ciet Impianti S.p.A., con sede legale in Roma, codice fiscale 01886970514 e numero REA RM-1216198; TTE S.p.A., con sede legale in Roma, codice fiscale 01829070679 e numero REA RM-1348299; Cometi S.p.A., con sede legale in Sansepolcro (Arezzo), codice fiscale 00131100513 e numero REA AR-54444; Sicurt S.p.A., con sede legale in Arezzo, codice fiscale 01297510511 e numero REA AR-96389, sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Arezzo, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2013

D'ordine del Ministro
Il vice Capo di Gabinetto
vicario
MOLETI

13A07125

DECRETO 9 agosto 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Cervino S.r.l., in Genova, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la di-

rettiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Cervino S.r.l. del 25 luglio 2013, prot. n. 126786 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia dell'8 aprile 2013, al n. 61231 del 12 aprile 2013, con la quale è rilasciato alla società Cervino S.r.l., l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Cervino S.r.l. con sede in piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dall'8 aprile 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita,

sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 9 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A07126

DECRETO 9 agosto 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Eucert S.r.l., in Firenze, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Eucert S.r.l. del 25 luglio 2013, prot. n. 126661 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 28 giugno 2013, al n. 111799 del 3 luglio 2013, con la quale è rilasciato alla società Eucert S.r.l., l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in

particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Eucert S.r.l. con sede in via G. Paisiello, 152 - 50144 Firenze, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 28 giugno 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 9 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A07127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 13 agosto 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA - TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. 3754 del 5 luglio 2013 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, con esclusione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare, dalle ore 7.00 del 29 luglio a tutto il 31 luglio 2013;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Como, con esclusione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare, è dipeso dalle attività di virtualizzazione del server;

Informato di tale circostanza il Garante del Contribuente con nota prot. n. 8833 in data 1° agosto 2013;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, con esclusione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare, dalle ore 7.00 del 29 luglio a tutto il 31 luglio 2013.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2013

Il direttore regionale: ORSINI

13A07140

DISPOSIZIONE 13 agosto 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA - TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. 8333 del 31 luglio 2013 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, con esclusione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Breno e Salò, dal 29 luglio al 30 luglio 2013;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Brescia, con esclusione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Breno e Salò, è dipeso da un malfunzionamento dei sistemi informatici;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1222 in data 9 agosto 2013 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, con esclusione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Breno e Salò, dal 29 al 30 luglio 2013.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2013

Il direttore regionale: ORSINI

13A07141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Nomina del Conservatore del Registro delle imprese

Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, con i poteri della giunta, ai sensi dell'art. 14, comma 3.2 dello statuto, ha nominato, con determinazione n. 16 del 7 agosto 2013, conservatore del Registro imprese, il dirigente dell'Area anagrafe economica, dott. Nicola Pisapia, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

13A07173

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3344
Yen	130,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,855
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,85290
Fiorino ungherese	300,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,2503
Nuovo leu romeno	4,4610
Corona svedese	8,7120
Franco svizzero	1,2352
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9040
Kuna croata	7,5430
Rublo russo	43,9800
Lira turca	2,6055
Dollaro australiano	1,4592
Real brasiliano	3,2158
Dollaro canadese	1,3786
Yuan cinese	8,1704
Dollaro di Hong Kong	10,3490
Rupia indonesiana	14090,74
Shekel israeliano	4,7677
Rupia indiana	84,5580
Won sudcoreano	1492,06
Peso messicano	17,3238
Ringgit malese	4,3863
Dollaro neozelandese	1,6453
Peso filippino	58,457
Dollaro di Singapore	1,7026
Baht tailandese	41,873
Rand sudafricano	13,5749

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07221

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3392
Yen	130,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,773
Corona danese	7,4579
Lira Sterlina	0,85490
Fiorino ungherese	299,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	4,2267
Nuovo leu romeno	4,4455
Corona svedese	8,7061
Franco svizzero	1,2323
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9860
Kuna croata	7,5395
Rublo russo	44,1511
Lira turca	2,6091
Dollaro australiano	1,4761
Real brasiliano	3,2091
Dollaro canadese	1,3897
Yuan cinese	8,2021

Dollaro di Hong Kong	10,3848
Rupia indonesiana	14367,74
Shekel israeliano	4,7733
Rupia indiana	85,1330
Won sudcoreano	1499,19
Peso messicano	17,4437
Ringgit malese	4,4006
Dollaro neozelandese	1,6780
Peso filippino	58,775
Dollaro di Singapore	1,7087
Baht tailandese	42,399
Rand sudafricano	13,6055

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07222

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3384
Yen	130,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,775
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,85295
Fiorino ungherese	299,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,2403
Nuovo leu romeno	4,4420
Corona svedese	8,7277
Franco svizzero	1,2310
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0535
Kuna croata	7,5430
Rublo russo	44,2007
Lira turca	2,6185
Dollaro australiano	1,4811
Real brasiliano	3,2155
Dollaro canadese	1,3966
Yuan cinese	8,1956
Dollaro di Hong Kong	10,3789
Rupia indonesiana	14504,51
Shekel israeliano	4,7710
Rupia indiana	86,2700
Won sudcoreano	1494,91
Peso messicano	17,4634
Ringgit malese	4,4080
Dollaro neozelandese	1,6913
Peso filippino	58,808
Dollaro di Singapore	1,7087
Baht tailandese	42,601
Rand sudafricano	13,6506

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07223

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata «Sacra Famiglia» delle Suore Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia, in Galatone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa religiosa denominata «Sacra Famiglia» delle suore Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia, con sede in Galatone (Lecce).

13A07109

Approvazione del trasferimento della sede del Seminario Missionario Diocesano Redemptoris Mater, in Pinerolo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2013, viene approvato il trasferimento della sede del Seminario Missionario Diocesano Redemptoris Mater da Pinerolo (Torino) a Luserna San Giovanni (Torino).

13A07110

Estinzione della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pistoia, denominata «Opera dei Santi Giovanni e Zeno», in Pistoia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2013, viene accertata l'estinzione della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pistoia, denominata «Opera dei Santi Giovanni e Zeno», con sede in Pistoia.

13A07111
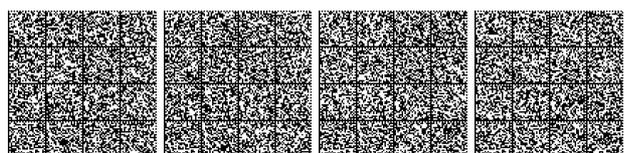
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon» 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Provvedimento n. 544 del 23 luglio 2013
Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0285/005/II/004

Medicinale veterinario PESTIGON 50 mg Soluzione spot-on per gatti.

Confezioni:

Scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104406537;

Scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104406549;

Scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104406552;

Scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104406564;

Scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104406576;

Scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104406588;

Scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104406590;

Scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104406602;

Scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104406614;

Scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104406626;

Scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104406638;

Scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104406640;

Scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104406653.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Newry - Co Down, BT35 6JP - Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II, Consequenziale: C.I.6a: Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche: aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni del medicinale veterinario indicate in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e corrispondenti punti degli altri stampati illustrativi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Aggiunta della seguente frase: «Il prodotto mostra efficacia acaricida nei confronti delle zecche (Ixodes ricinus) entro 48 ore.».

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Modifica della seguente frase:

da: «Il fipronil esibisce un'attività insetticida nei confronti delle pulci (Ctenocephalides felis) nel gatto.»

a: «Il fipronil esibisce un'attività insetticida nei confronti delle pulci (Ctenocephalides felis) e un'attività acaricida contro le zecche (Ixodes ricinus) nel gatto.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

13A06992

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ganaben Premix» 50mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Estratto decreto n. 102 del 2 agosto 2013

Medicinale veterinario GANABEN PREMIX 50mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.a. - via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.a. - via Emilia n. 285 - Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102965074;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102965086.

Composizione: 1 g contiene:

principio attivo: gentamicina 50,0 mg, pari a gentamicina solfato 82,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: la gentamicina è indicata per il trattamento di infezioni batteriche che colpiscono l'apparato digerente (in particolare enteriti, colibacillosi, salmonellosi ed enterite emorragica) sostenute da agenti patogeni ad essa sensibili Gram-negativi ed alcuni Gram-positivi: E. coli, Salmonella spp, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Shigella spp., stafilococchi, alcuni streptococchi. È attiva anche nei confronti di Campylobacter jejuni e Treponema hyodysenteriae.

Tempi di attesa: carni e visceri: 12 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: sessanta giorni;

periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato o pellettato: centoventi giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07128

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Luteosyl» 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovine e scrofe.

Estratto decreto n. 97 del 31 luglio 2013

Medicinale veterinario LUTEOSYL 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovine e scrofe.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Syva, S.A.U., con sede legale in Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57 - 24010 Leon (Spagna).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Luteosyl» 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovine e scrofe, rilasciata con decreto n. 107 dell'8 settembre 2009 alla società Laboratorios Syva, S.A.U., con sede legale in Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57 - 24010 Leon (Spagna), è modificata come segue.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le restanti parti del decreto sopracitato restano invariate e mantengono la loro validità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07129

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis Corizza 0,25».

Estratto decreto n. 107 del 7 agosto 2013

Con decreto n. 107 del 7 agosto 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O. BOX 31 - Boxmeer (Olanda), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

NOBILIS CORIZZA - 0,25 flaconi da 1000 dosi in vetro - A.I.C. 102488018;

NOBILIS CORIZZA - 0,25 flaconi da 1000 dosi in PET - A.I.C. 102488020.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Liquido Chemifarma» 200 mg/g.

Estratto provvedimento n. 617 del 9 agosto 2013

Medicinale veterinario SPIRAMICINA 20% LIQUIDO CHEMIFARMA 820.000 UI/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini e broilers, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103405015;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103405027;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103405039.

Oggetto: revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

polli da carne: carne e visceri da 10 giorni a 11 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

suini: carne e visceri: 20 giorni;

polli da carne - carne e visceri: 11 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina» 20% Unione Commerciale Lombarda, 200 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli da latte, polli da carne (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano), suini.

Provvedimento n. 615 del 9 agosto 2013

Medicinale veterinario «SPIRAMICINA» 20% Unione Commerciale Lombarda, 200 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli da latte, polli da carne (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano), suini.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103398032;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103398020;

busta da 100 g - A.I.C. n. 103398018.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - Via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia cod. fisc. n. 00807120159.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (Decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i vitelli da latte: carne e visceri: da 24 giorni a 31 giornie per i suini: carne e visceri: da 10 a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte - carne e visceri: 31 giorni;

suini - carne e visceri: 7 giorni;

polli da carne - carne e visceri: 15 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina» 20% Chemifarma.

Provvedimento n. 614 del 9 agosto 2013

Medicinale veterinario «SPIRAMICINA» 20% CHEMIFARMA.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103409013;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103409025;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103409037.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede in Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì - Cod. fisc. n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (Decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i vitelli da latte: carne e visceri: da 24 giorni a 31 giornie per i suini: carne e visceri: da 10 a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte – carne e visceri: 31 giorni;

suini - carne e visceri: 7 giorni;

polli da carne - carne e visceri: 15 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina» 20% Vetoquinol Italia.

Provvedimento n. 616 del 9 agosto 2013

Medicinale veterinario «SPIRAMICINA» 20% Vetoquinol Italia.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103391013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103391025.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì-Cesena), cod. fisc. n. 00136770401.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (Decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i vitelli da latte: carne e visceri: da 24 giorni a 31 giornie per i suini: carne e visceri: da 10 a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte - carne e visceri: 31 giorni;

suini - carne e visceri: 7 giorni;

polli da carne - carne e visceri: 15 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiravet 200 Solubile», 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o alimento liquido per vitelli da latte e suini.

Provvedimento n. 613 del 9 agosto 2013

Medicinale veterinario «SPIRAVET 200 SOLUBILE», 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o alimento liquido per vitelli da latte e suini.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103394021;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103394033;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103394045.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB), cod. fisc. n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (Decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i vitelli da latte: carne e visceri: da 24 giorni a 31 giornie per i suini: carne e visceri: da 10 a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte - carne e visceri: 31 giorni;

suini - carne e visceri: 7 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Glucosio 5% (Piramal).

Provvedimento n. 596 del 2 agosto 2013

Medicinale per uso veterinario GLUCOSIO 5% (PIRAMAL).

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100418019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100418021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100418033;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 100418045;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 100418058;

sacca da 3000 ml - A.I.C. n. 100418060;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 100418072.

Titolare A.I.C: Piramal Critical Care Italia S.p.A. con sede legale in via XXIV Maggio, 62/A - San Giovanni Lupatoto - 37057 (Verona) - c.f. n. 03981260239.

Oggetto: variazione tipo IB B.II.e.5 a2: modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio della seguente confezione multipla destinata alle specie bovini, equini, cani e gatti:

20 flaconi in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 100418084.

La validità della nuova confezione autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi per la soluzione in flacone di vetro;

dopo la prima apertura, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato. L'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Le confezioni già autorizzate:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100418019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100418021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100418033;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 10041845;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n.100418058;

sacca da 3000 ml - A.I.C. n. 100418060;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 100418072) sono contestualmente rinunciate su richiesta della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti delle confezioni rinunciate possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina» 20% Dox-Al Italia - 200 mg/g polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole.

Provvedimento n. 595 del 2 agosto 2013

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% DOX-AL Italia - 200 mg/g polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole.

Confezione: sacco multistrato Poliestere/alluminio/PE da 5 Kg A.I.C. n. 102758012.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - Cod. Fisc. 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA (integrata a tipo II ridotta): modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: qualunque adeguamento minore della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti.

Variazione tipo II ridotta: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica della composizione in eccipienti del prodotto: eliminazione di due eccipienti: Polisorbato 20 e Polietilenglicole 300.

Si autorizza, altresì, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Le modifiche apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

1) Modifica del periodo di validità del medicinale dopo dissoluzione in acqua che passa da «usare immediatamente e non conservare» a «24 ore».

Pertanto la validità è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura: 30 giorni;

dopo dissoluzione in acqua: 24 ore.

2) Modifica del punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

da: «Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore; richiudere accuratamente dopo l'uso.»

a: «Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Dopo ogni utilizzo richiudere accuratamente il sacchetto. Proteggere dalla luce solare diretta.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin A» pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Provvedimento n. 593 del 1° agosto 2013

Medicinale veterinario MAMYZIN A pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Confezioni:

4 siringhe - A.I.C. n. 101117012;

20 siringhe - A.I.C. n. 101117024;

40 siringhe - A.I.C. n. 101117036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in Via Lorenzini, 8 - 20139 Milano - Cod. Fisc. 00421210485.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA A.5: modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compreso il controllo della qualità e il rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome del sito di produzione, controllo della qualità e rilascio lotti:

da: Lohmann Animal Health GmbH & Co KG: - Heinz-Lohmann-Straβe 4 - 27472 Cuxhaven (Germany).

a: Lohmann Pharma Herstellung GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 5 - 27472 Cuxhaven (Germany).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente Suvaxyn» Soluzione per la ricostituzione del vaccino liofilizzato Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo, per suini all'ingrasso.

Provvedimento n. 594 del 1° agosto 2013

Medicinale veterinario DILUENTE SUVAXYN Soluzione per la ricostituzione del vaccino liofilizzato Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo, per suini all'ingrasso.

Confezioni:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102878030;

1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102878042;

10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102878016;

10 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 102878028.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA A 7: Soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del seguente sito di produzione, confezionamento, responsabile del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito:

Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Per la produzione, il confezionamento, il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito rimane autorizzato il sito:

Pfizer Olot S.L.U., Ctra. Camprodon s/n «la Riba», 17813 Vall de Bianya, Girona, Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07139

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-200) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
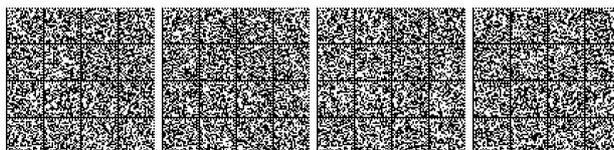
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00